

## **AUDIZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 06/10/2011**

*Anutel – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*

### **1. Analisi delle forniture di dati disponibili per i comuni e degli strumenti predisposti per l'invio delle segnalazioni.**

L'accesso ad alcune informazioni contenute nell'anagrafe tributaria è oggi garantito ai comuni per il tramite del portale SIATEL-Puntofisco, in virtù di quanto disposto dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 03/12/2007, emanato in attuazione dell'art. 1 del D.L. 203/2005. Le informazioni disponibili riguardano ad oggi:

- informazioni anagrafiche e di residenza delle persone fisiche
- informazioni anagrafiche e di sede di società ed enti
- informazioni contabili su persone fisiche e su società relativamente alle dichiarazioni dei redditi
- informazioni su persone fisiche e società relativi agli atti del registro
- dati relativi alle utenze elettriche e del gas
- dati relativi alle dichiarazioni di successione
- bonifici bancari e postali relativi alle ristrutturazioni edilizie (non risultante attivato)
- contratti di locazione.

Il SIATEL è divenuto, inoltre, nel tempo il canale per mezzo del quale i comuni inviano all'Agenzia delle Entrate le "segnalazioni qualificate", nell'ambito dell'attività di collaborazione all'accertamento dei tributi dello Stato, introdotto dal citato art. 1 del DL 203/2005, come successivamente modificata dall'art. 18 del D.L. 78/2011, dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 1, comma 12bis, del D.L. 138/2011. I comuni dispongono, inoltre, di un altro importante strumento di scambio delle informazioni, questa volta con l'Agenzia del Territorio, denominato "SISTER-Portale dei Comuni". Da quest'ultimo gli enti, in base a quanto stabilito dal decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 13/11/2007, possono attingere:

- Dati catastali di fabbricati e terreni, anche planimetrici
- Atti notarili, derivanti dal modello unico informatico;
- Modelli Docfa presentati;
- Dati del catasto metrico relativo ai fabbricati, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 340, della L. 311/2004;

Inoltre, tale portale, rappresenta lo strumento informatico tramite il quale inviare all'Agenzia del territorio le richieste di variazione catastale dei fabbricati non

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERSINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrignani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

dichiarati ovvero oggetto di interventi edilizi, senza dichiarazione catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della L. 311/2004 e lo strumento per le segnalazioni di natura edilizia.

Il portale diverrà altresì, secondo quanto annunciato, il mezzo per la comunicazione ai comuni delle informazioni sugli immobili accatastati ai sensi dell'art. 2, comma 36, del DL 262/2006 e dell'art. 19 del D.L. 78/2010 e sulle domande di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità fiscale agli immobili ex art. 9 del DL 557/93, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto MEF 14/09/2011 emanato in virtù dell'art. 7, comma 2bis, del D.L. 70/2011.

Si espongono di seguito alcune valutazioni sulle attuali forniture disponibili per i comuni tramite i 2 portali istituzionali SIATEL-Puntofisco e SISTER-Portale dei comuni.

- **UTENZE ELETTRICHE E GAS.** *Fornite dall'Agencia dell'Entrate, tramite il Portale SIATEL Puntofisco.*

Nella fornitura sono presenti solo i dati dell'utente (codice fiscale o partita iva) che effettua il versamento, ma non i dati catastali relativi.

Questi ultimi risultano essenziali per un incrocio più puntuale con le altre banche dati (es. dati metrici, catasto, accatastamenti e variazioni, ecc.) ai fini dell'accertamento tributario. Non è noto ancora quando inizierà la fornitura dei predetti dati catastali

Inoltre, poichè l'obbligo di comunicazione ai gestori da parte degli utenti risale al 2005, sarebbe opportuno rendere disponibili anche tutti i dati catastali delle annualità passate, in modo da poter consentire l'incrocio con le altre informazioni in possesso degli enti. Da informazioni assunte presso l'Agencia delle Entrate è stata confermata l'esistenza, anche per le annualità passate, degli estremi catastali. Tuttavia, tali dati non vengono messi a disposizione dei comuni in quanto non ritenuti "attendibili".

Inoltre, da alcune verifiche fatte a campione, sono emerse delle discordanze tra il dato fornito e le bollette ricevute dai contribuenti, soprattutto negli importi indicati.

Va anche segnalato che alcune aziende erogatrici, gas ed acqua in particolare, non forniscono l'intero archivio per anno, ma solo le nuove utenze, con la conseguenza di analizzare dati non omogenei (prendiamo ad esempio gli immobili in locazione, dove potremmo, se le forniture fossero omogenee, trovare per lo stesso indirizzo numerose utenze per il continuo cambio di inquilini).

Tutto ciò deve essere oggetto di chiarimenti con gli organi preposti per avere forniture più attendibili e inclusive delle informazioni catastali da tempo fornite dalle aziende erogatrici del servizio.

- **UTENZE ACQUA.** Nonostante sia stato più volte annunciato che tali dati saranno messi a disposizione dei comuni, ad oggi non risultano disponibili sul SIATEL-Puntofisco.
- **CONTRATTI DI LOCAZIONE (TELEMATICI).** *Forniti dall’Agenzia dell’Entrate, tramite il Portale SIATEL-Puntofisco.*  
In virtù del disposto dell’art. 19, comma 15, del DL 78/2010, a decorrere dal 01/01/2010, le richieste di registrazione dei contratti di locazione devono contenere anche i dati catastali. I medesimi risultano, come è evidente, essenziali per un incrocio più puntuale con le altre banche dati. Tuttavia non risulta ancora noto da quando sarà disponibile la fornitura degli stessi.
- **CONTRATTI DI LOCAZIONE MANUALI.** *Forniti dall’Agenzia dell’Entrate, tramite il Portale SIATEL Puntofisco.*  
Attualmente questa fornitura è fatta per codice ufficio e le informazioni contenute sono abbastanza inconsistenti.  
Sarebbe auspicabile avere anche altre informazioni quali l’indirizzo ed i dati catastali dell’immobile, individuando i contratti per singolo comune e non per ufficio di registrazione.
- **DICHIARAZIONI ANALITICHE DEI REDDITI.** *Dovrebbero essere fornite dall’Agenzia dell’Entrate, tramite il Portale SIATEL Puntofisco*  
Già da qualche anno sul Portale è fornita la documentazione sul loro contenuto (tracciati record dei vari modelli), ma i dati non sono disponibili.  
La visualizzazione integrale delle dichiarazioni è possibile solo con estrazione per singolo nominativo e limitatamente ai soggetti residenti. In questo modo è difficile confrontare i quadri relativi agli immobili dichiarati ai fini IRPEF con gli immobili dichiarati ai fini ICI, da parte dei non residenti e delle persone giuridiche.  
Sono invece attualmente disponibili le dichiarazioni sintetiche dei redditi, nelle quali sarebbe tuttavia utile inserire anche i quadri relativi all’ imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione del valore degli immobili (L. 342/2000), oltre al dettaglio dei quadri relativi a terreni e fabbricati.  
Va segnalato, fra l’altro, che in alcuni casi, nel file scaricato nell’apposita sezione (download dichiarazioni sintetiche) non si trovano dichiarazioni che invece sono presenti nell’interrogazione contabile.

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrignani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE DEI CONTRIBUENTI**

Il dato di domicilio fiscale e di residenza del contribuente sono forniti tramite il portale SIATEL. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione all'aggiornamento delle variazioni di residenza anagrafica sul territorio nazionale; spesso le variazioni arrivano in ritardo, con conseguenti differenze fra le dichiarazioni del soggetto e la sua residenza effettiva.

Il problema degli indirizzi dei contribuenti è comunque molto complesso ed è opinione diffusa che se non si porta a compimento il rilascio della carta di identità elettronica non si avrà l'integrazione di tutti gli uffici anagrafici.

In attesa di sviluppi futuri, si ritiene comunque necessario velocizzare l'aggiornamento dei dati derivanti, oltre che dalle dichiarazioni fiscali, anche dalle anagrafi comunali e dalle camere di commercio.

L'aggiornamento è fondamentale se si considera l'importanza ai fini dell'attività di notifica degli atti.

- **NUMERO UTENZE ABILITATE NEI PORTALI SIATEL E SISTER.**

Va segnalato che i Comuni hanno un numero troppo limitato di utenze imposto dall'Agenzia delle entrate e da quella del territorio, spesso insufficiente, con comportamenti difformi delle varie sedi provinciali di fronte alla richiesta di ampliamento degli accessi.

Sarebbe opportuno disciplinare più compiutamente la materia, con l'auspicio di realizzare il superamento dei vincoli, per consentire agli Enti di avere la possibilità di coinvolgere un maggior numero di soggetti nell'attività di verifica ed accertamento fiscale.

- **UNIFORMITÀ DI TRACCIATI PER LA LETTURA DELLE BANCHE DATI.**

Attualmente le banche dati sono fornite dalle Agenzie con tracciati di diversa natura ed a volte poco leggibili da parte degli Enti, che non sempre hanno disponibili figure professionali in grado di interpretare le diverse tipologie di informazioni.

Sarebbe auspicabile una uniformità di tipologia di tracciati per fare in modo che sia semplice per tutti poter accedere alle informazioni disponibili sui Portali.

Ad esempio:

- Fornire solo tracciati in formato testo e non anche tracciati in formato .XML (come sono ad esempio le note di variazione degli immobili, scaricabili dal Portale SISTER) o altre tipologie.
- Tracciati che contengono sempre gli stessi indicatori di inizio e fine del file (ad esempio un solo record in testa al tracciato che ne indica l'inizio, ed un solo record alla fine).

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrigliani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

- Inoltre, per favorire la sinergia fra le Agenzie e le aziende che gestiscono informazioni per conto dell'Ente (tipicamente le Software House che gestiscono i cosiddetti sistemi Gestionali: Tarsu, ICI, Anagrafe residenti, ecc.) sarebbe opportuno individuare dei tracciati standard ai quali tutte le Software House devono attenersi quando inviano dati alle Agenzie o ad altre Software House che gestiscono informazioni tributarie (es. il tracciato L290 ex-cnc o quello con cui ogni fine Aprile si comunicano all'Agenzia, per chi è tenuto a farlo, i ruoli emessi).

I portali istituzionali SIATEL-Puntofisco e SISTER-Portale dei Comuni sono altresì utilizzati, come sopra accennato, per l'invio da parte degli enti di comunicazioni ai soggetti istituzionalmente preposti sia per la collaborazione all'attività di accertamento delle imposte erariali e sia per le segnalazioni all'Agenzia del territorio. Di seguito alcune criticità riscontrate:

- **Segnalazioni da fornire sul Portale SIATEL, per la collaborazione all'accertamento delle imposte statali. Art. 1 D.L. 203/2005 e successive modificazioni.**

L'Agenzia delle Entrate consente agli Enti di inviare segnalazioni qualificate relative a contribuenti, tramite il Portale SIATEL Puntofisco, al fine di consentire il recupero dei tributi statali non corrisposti.

Vanno fatte alcune considerazioni in merito:

- le segnalazioni "qualificate" all'Agenzia delle Entrate richiedono una formazione specifica degli addetti degli Enti locali. Una più approfondita conoscenza dei tributi erariali consentirebbe una maggiore efficacia nella predisposizione delle segnalazioni.
- attualmente si ha la possibilità di fornire le segnalazioni solo per singolo soggetto e, nel caso la segnalazione riguardi più di un oggetto d'imposta, il procedimento è abbastanza lungo. Ciò costringe spesso l'Ente a rinviare questa attività, dovendo comunque seguire le attività istituzionalmente assegnate con risorse umane in continuo calo, ed in molti casi a non effettuarla affatto, perdendo l'opportunità di beneficiare della quota prevista dalle vigenti norme (recentemente elevata al 50% dall'art. 2, comma 10, let. b), D.Lgs 23/2011 ed al 100%, sotto alcune condizioni, dall'art. 1, comma 12bis, del DL 138/2011) nel caso in cui l'Agenzia verifichi la reale evasione del soggetto segnalato dall'Ente.

Sarebbe opportuno, pertanto, dare all'Ente anche la possibilità di fornire degli archivi automatici, con più segnalazioni in contemporanea, e non solo per singolo contribuente. Del resto, sul Portale SISTER, per le segnalazioni

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: [segreteria@anutel.it](mailto:segreteria@anutel.it) internet: [www.anutel.it](http://www.anutel.it)

Sede Secondaria: Palazzo Petrucci, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

relative al comma 336 è già prevista questa opportunità. E' evidente che l'Agenzia dovrebbe fornire anche un software, che consenta l'invio di queste segnalazioni automatiche, per non far gravare sull'Ente eventuali costi aggiuntivi.

- è fondamentale, inoltre, avere le notizie di ritorno dall'Agenzia (sullo stato della pratica: accertamento emesso, pagamento effettuato, riscossione coattiva...). L'obbligo dell'Agenzia in tale senso, originariamente previsto dal comma 2ter dell'art. 1 del D.L. 203/2005, è stato abrogato dall'art. 18, comma 5, let c), del D.L. 78/2010 e non risulta ad oggi sostituito.

- **Segnalazioni da fornire tramite il Portale SISTER ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della L. 311/2004.** Individuazione e segnalazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita.

Attraverso questo canale il Comune fornisce all'Agenzia del Territorio le informazioni relative a fabbricati mai dichiarati in catasto o con situazione catastale non più coerente con quella reale a seguito di interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso.

Segnalando queste unità immobiliari sul Portale SISTER, l'Ente avrebbe anche un ritorno finanziario, per le posizioni accertate, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 336-337, della Legge 311/2004 e dell'art. 2 del D.Lgs 23/2011.

Questo strumento risulta però poco utilizzato a causa delle scarse certezze circa i tempi con i quali l'Agenzia del Territorio avvia e conclude la pratica.

## **2. Alcune proposte di accesso da parte dei comuni ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria**

Le recenti modifiche introdotte alla riscossione delle entrate dei comuni dall'art. 7, comma 2, lett. gg-ter)-gg-septies) del D.L. 70/2011, con la cessazione dello svolgimento da parte di Equitalia Spa e società controllate dalla stessa delle attività di riscossione, accertamento e liquidazione per conto dei comuni, nonché il sempre più rilevante ruolo attribuito ai comuni nella collaborazione all'attività di accertamento, fiscale e contributiva, di competenza dello Stato, in virtù dei recenti interventi normativi operati dall'art. 1 del DL 203/2005 prima e dalle norme dell'art. 18 del D.L. 78/2010 e dell'art. 1, comma 12ter, del D.L. 138/2011 poi, rendono quanto mai prioritario che venga consentito agli enti l'accesso in modo integrale alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria.

In relazione alla riscossione delle proprie entrate, la norma dell'art. 7, comma 2, del DL 70/2011, nell'escludere l'intervento dell'agente nazionale della riscossione, riserva ai comuni la competenza relativa alla riscossione spontanea e

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrucci, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

consente l'esecuzione della riscossione coattiva solo in forma diretta, per il tramite di società interamente pubbliche o per mezzo dei soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97. Lo strumento di riscossione coattiva riservato agli enti è l'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 639/1910. In base all'art. 7, comma 2, lettera gg quater) del DL 70/2011, l'ente che provvede direttamente alla riscossione coattiva o per il tramite di società interamente pubbliche può avvalersi di tutte le procedure esecutive e cautelari previste dal titolo II del DPR 602/73, analogamente agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia. Tuttavia, per l'efficace ed efficiente ricorso a tali procedure (tra le quali si ricorda, il fermo amministrativo su beni mobili registrati, l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento di crediti del debitore presso terzi, ecc.) è necessario consentire l'accesso quantomeno alle seguenti informazioni già presenti nell'anagrafe tributaria ma, al momento, precluse ai comuni:

- *Dati su beni mobili registrati*
  - Tali dati sono indispensabili per porre in essere la procedura di fermo amministrativo del veicolo, tenendo conto che la citata procedura cautelare, negli ultimi anni, è quella che ha mostrato la maggiore efficacia, specie per crediti di modesto ammontare quali sono di frequenti quelli degli enti locali.
  - Le informazioni sono altresì indispensabili alle Province per le verifiche sui tributi di loro competenza.
  - Le informazioni sono oggi disponibili per gli enti grazie all'accesso consentito, a titolo oneroso, dal soggetto gestore del PRA. Tuttavia la consultazione di tali banche dati non risulta oggi agevole, come invece sarebbe se fossero disponibili nel puntofisco.
- *Dati su crediti del contribuente*
  - Datori di lavoro / sostituti d'imposta
    - L'accesso a tali informazioni, oggi solo in alcuni casi disponibili tramite il punto fisco, permette l'avvio delle procedure di pignoramento dello stipendio o di altre spettanze dei soggetti morosi.
- *Possesso di titoli, azioni o quote*
- *Redditi da locazione di beni mobili ed immobili*
  - L'accesso ai dati del corrispettivo previsto e del soggetto debitore consentirebbe l'esecuzione della procedura di pignoramento presso terzi.

Inoltre, risulterebbe necessario consentire l'accesso anche all'anagrafe dei conti detenuta dall'amministrazione finanziaria, seppure con tutte le dovute cautele

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrucci, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

legate alla natura dei dati in essa contenuti. L'informazione sui rapporti finanziari permetterebbe, tra l'altro:

- Lo svolgimento di azioni di pignoramento sui crediti del soggetto moroso;
- La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini per l'accesso alle prestazioni offerte all'ente.

Va rilevato che nelle disposizioni dell'art. 83, comma 28 sexies, del DL 112/2008, abrogato dall'art. 7, comma 2, del DL 70/2011, era previsto che nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 225, della legge 24/12/2007, n. 244, gli enti locali potevano accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, ivi inclusi quelli relativi ai rapporti finanziari di cui all'art. 7, comma 6, del DPR 605/73, seguendo le modalità, previste per gli Agenti delle Riscossione dal DM 16/11/2000. Tale previsione normativa, che avrebbe consentito agli enti di accedere alle informazioni sopra richieste, non ha avuto mai pratica applicazione ed è stata peraltro oggi cancellata ed in qualche modo sostituita dal richiamo alla norma dell'art. 1, comma 225, della L. 244/2007. Quest'ultima, pur consentendo l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e la presa visione degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 446/97, subordina quanto sopra all'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre non contiene più alcun esplicito richiamo all'accessibilità all'anagrafe dei conti.

Si ritiene pertanto necessario che, in sede di emanazione del decreto, si tenga in debita considerazione quanto sopra, permettendo l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, ivi inclusa l'anagrafe dei conti, possibilmente per mezzo della piattaforma SIATEL già operante, previa definizione di tutte le modalità ritenute opportune per la tutela della finalità di utilizzo del dato.

Inoltre, al fine di consentire un'efficace azione di collaborazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo è senza dubbio necessario che sia ampliata la gamma di informazioni disponibili, includendo:

- *Dati analitici delle dichiarazioni dei redditi, specie per quanto concerne il dettaglio dei redditi fondiari;*
- *Fornitura dei dati contenuti nei modelli relativi agli studi di settore, per consentire agli enti di collaborare alla verifica della veridicità delle informazioni contenute;*

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petriagnani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.



- *Accessibilità alle dichiarazioni contributive.*

Ulteriormente, allo scopo di supportare l'attività di verifica condotta dagli enti sulle proprie entrate, sarebbe opportuno che fossero resi effettivamente disponibili i dati relativi:

- *richieste dei contribuenti per la fruizione della detrazione fiscale del 36%, prevista per le spese relative ad interventi edilizi;*
- *contribuenti che hanno provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva a seguito della rivalutazione del valore di beni immobili.*

### **3 Aspetti carenti delle normative di disciplina della riscossione e proposte di modifica normativa**

- **Nuova scrittura della lettera *gg quater* dell'articolo 7 comma 2 del DL 70/2011<sup>1</sup>,**

L'attuale scrittura del DL 70/2011 contenuta nella lettera *gg-quater* soffre delle seguenti problematiche:

- Una lacuna di tecnica legislativa che apre alla grave interpretazione secondo cui i comuni non potrebbero più ricorrere a soggetti terzi per effettuare la riscossione spontanea lasciando scoperti i comuni che non possono adibire personale all'attività di riscossione, se non nei limiti dei tetti di spesa vigenti.
- Una conseguenza di illegittimità dovuta al mancato rispetto del principio di libera concorrenza nel momento in cui le società iscritte all'albo di cui al D. Lgs 446/97, articolo 53, vengono private degli strumenti esecutivi previsti nel Titolo II del DPR 602/73, riconosciuti, da ultimo, con la disposizione del DL 248/2007, articolo 36 comma 2. La vigente formulazione normativa tratta diversamente le società operanti nel mondo della riscossione che si troverebbero condizionati dall'attività dell'ufficiale giudiziario

<sup>1</sup> “*gg-quater*) a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;”

- Esclude le province dall'utilizzo del rito privilegiato in quanto abroga la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del DL 248/2007 che comprendeva tutti gli enti locali. Le province potrebbero così avvalersi del ruolo o dell'ingiunzione fiscale applicata sulla base dell'intero regio decreto 639/1910: la scelta ricadrebbe inevitabilmente solamente sul ruolo, a scapito del sistema concorrenziale che dovrebbe garantire parità di condizioni a tutti gli iscritti all'albo.

Si propone di ripristinare la norma espunta con il DL 70/2011 riscrivendo come segue:

*“gg-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera gg-ter), a decorrere dal 01.01.2012, i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali sulla base dei principi e criteri previsti dall'articolo 52 del D. Lgs 446/97. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

**MOTIVAZIONE.** La norma mira a chiarire il ruolo della potestà regolamentare dei comuni e garantire l'assetto concorrenziale nel settore della riscossione delle entrate locali dopo la liberalizzazione avvenuta con DL 203/2005, articolo 3, prevista enti locali con decorrenza 01.01.2012. La riformulazione mostra coerenza con i principi di liberalizzazione posti in essere dal DL 138/2011.

Resta fondamentale valorizzare l'autonomia dei comuni nella gestione diretta, particolarmente complessa nella gestione del coattivo, o in caso di esternalizzazione, nel controllo delle attività.

**EFFETTI.** Trattandosi di una modifica su una norma che non è ancora entrata in vigore (dal 01.01.2012) non ci sono conseguenze su situazioni create dal comma gg quater). Semmai la norma mira a neutralizzare gli effetti negativi che si avranno dal 2012.

- **Attività di riscossione sulle posizioni pregresse** incluse nei ruoli consegnati fino al 31.12.2011. Attualmente manca una disciplina di transizione in grado di chiarire il destino delle partite affidate in riscossione mediante ruolo e gli effetti sui contratti in corso. E' auspicabile che Equitalia continui e completi l'attività di

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrigliani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

riscossione entro i termini ordinari per garantire il buon esito del servizio. La conclusione mostra coerenza anche con la norma che ha disposto la proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 23 comma 34 del DL 98/2011. E' inoltre necessario chiarire il destino dei contratti in essere sottoscritti nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica.

- **Il ruolo del funzionario responsabile della riscossione**, riproposto nella scrittura della lettera *gg sexies* del comma 2 articolo 7 del DL 70/2011; ne va chiarito il ruolo, indicando in quale fase è collocato il suo intervento. L'esigenza nasce dallo stato di disordine emerso nei comuni, in difficoltà nel comprendere a chi competeva la firma del preavviso di fermo, di ipoteca e l'iscrizione delle stesse misure cautelari. Ci sono comuni che riservano l'adozione dell'ingiunzione fiscale al funzionario responsabile della riscossione. E' necessario comprendere se questa soluzione possa trovare supporto in apposita norma regolamentare di disciplina della procedura, o se diversamente, sia un aspetto inderogabile in quanto connesso all'adozione del primo atto di riscossione coattiva, da affidare all'ente impositore procedente. In vista dell'importanza della figura del funzionario della riscossione, risulta indispensabile chiarire se tale soggetto debba necessariamente legarsi all'ente che lo ha nominato mediante un rapporto di lavoro dipendente, come parrebbe intendersi dalla dizione usata dalla norma "funzionario" e dal richiamo operato dalla medesima agli ufficiali della riscossione (che in base all'art. 43 del D.Lgs 112/99 dovevano essere legati al concessionario da rapporto di lavoro subordinato). Inoltre, si auspica un intervento di assunzione/collaborazione professionale **in deroga** ai limiti di spesa gravanti sugli enti locali (in particolare per quelli relativi alle spese del personale ed ai limiti sul turn over, attualmente fissato, secondo le attuali normative per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, nel 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente) e l'indizione di nuovi esami di abilitazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il meccanismo di abilitazione dovrebbe includere appositi corsi di formazione sulla forza del titolo esecutivo l'attività di riscossione.
- **Rimborso spese di riscossione ed esecuzione da addebitare al debitore.** Attualmente si conoscono unicamente le voci di spesa proprie della riscossione a mezzo ruolo: aggio di cui all'articolo 17 del D. lgs. 112/99, spese di notifica fissati da appositi decreti e spese di procedura cautelare o esecutiva inclusi nella tabella ministeriale del DM 20/11/2000. Le citate voci sono applicabili anche nella riscossione a mezzo ingiunzione fiscale effettuata dall'ente impositore o altri soggetti idonei? La necessaria disciplina di questo aspetto è connessa all'esigenza di evitare che i comuni possano addebitare spese non proporzionate. Si propone di ufficializzare come misura massima di riferimento addebitabile, le voci previste

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrucci, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.

per l'a riscossione a mezzo ruolo, nelle stesse misure. La conclusione mostrerebbe coerenza con l'inciso della lettera c) dell'articolo 52 comma 5 “ *l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente*”

- **Importi fino a 2.000 euro.** L'Anutel condivide la scelta legislativa di invio del sollecito preliminare pur segnalando alcune criticità. E' necessario chiarire se l'inizio del sollecito possa essere unico rispetto alle diverse azioni esecutive e cautelari che si possono intraprendere, o se sia sufficiente un unico atto di sollecito di ampia portata che elenchi le diverse azioni esperibili. Si ritiene sufficiente l'invio di un sollecito dando sei mesi di tempo in luogo dei due previsti, a distanza di 6 mesi.

Gasperia, 6 ottobre 2011



Il PRESIDENTE  
(*Francesco Tuccio*)

**Corrispondenza da inviare a:** Sede Nazionale: Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ)  
Tel. 0967.486494 Fax 0967.486143 E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Sede Secondaria: Palazzo Petrignani, Via Duomo, 3 – 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744.978165 Fax 0744.978834

In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta nel relativo registro al n. 39 presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro.